

STATUTO

**CENTRO DI EDUCAZIONE E
FORMAZIONE S. GIORGIO
SCUOLA -
COOPERATIVA SOCIALE A
MUTUALITA' PREVALENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA DEL SANTUARIO
41/A

Numero REA: PE - 114650

Codice fiscale: 91061100680

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Costituzione - Sede - Durata - Scopi	
	Art. 1	
	E' costituita ai sensi delle disposizioni di cui alla legge	
	1997/266 e legge 1991/381 una Societa` Cooperativa Sociale a	
	responsabilita` limitata denominata "CENTRO DI EDUCAZIONE E	
	FORMAZIONE S. GIORGIO SCUOLA - COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALI-	
	TA' PREVALENTE".	
	La sede e' a Pescara in Via del Santuario n. 41/A.	
	L'organo amministrativo puo' deliberare l'apertura di uffici,	
	rappresentanze e succursali in altre localita' della Regione,	
	del territorio Nazionale e in altri paesi della Comunita' Eu-	
	ropea.	
	La societa' ha la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere	
	dalla sua legale costituzione e potra`` essere prorogata a	
	norma di legge.	
	Art. 2	
	La societa`, retta dai principi mutualistici, senza finalita`	
	di lucro, si propone l'integrazione sociale attraverso la ge-	
	stione di servizi educativi ai sensi della lettera a) art.1	
	della legge 1991/381 e si propone di ottenere le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali dei soci at-	
	traverso la loro prestazione di lavoro e attraverso una mi-	
	gliore organizzazione del lavoro perseguire una occupazione	
	stabile e giustamente remunerata.	
	1	

	A tal fine la societa`, anche avvalendosi in via sussidiaria	
	di lavoratori dipendenti, si propone i seguenti scopi:	
	1. Creare un polo culturale che promuova la diffusione e il	
	radicamento, soprattutto nei giovani, di una formazione e di	
	una mentalita` profondamente cristiana; che offra una concre-	
	ta possibilita` di lavoro a giovani qualificati e volentero-	
	si; che crei occasioni di riflessione e di conversione per i	
	ragazzi e le rispettive famiglie.	
	2. Realizzare doposcuola con attivita` educative e ricreative	
	per studenti elementari, medie inferiori e superiori.	
	3. Organizzare corsi per l'acquisizione di crediti formativi	
	per gli studenti della scuola media superiore.	
	4. Organizzare corsi postdiploma di qualifica professionale o	
	di approfondimento, anche di durata pluriennale.	
	5. Organizzare corsi di specializzazione post-laurea.	
	6. Organizzare visite e/o soggiorni in zone sia montane che	
	marittime con la possibilita` di gestire direttamente case di	
	accoglienza, ostelli, rifugi per singoli o gruppi anche fuori	
	regione.	
	7. Organizzare convegni, seminari, giornate di studio, mo-	
	stre, stages, lavori di ricerca e di sperimentazione, pubbli-	
	cazioni didattiche, spettacoli teatrali, cinematografici, in-	
	contri culturali e dibattiti soprattutto su temi sociali ed	
	educativi, anche mediante utilizzo delle moderne tecnologie e	
	la gestione di apposite strutture.	
	2	

	8. Proporre ad enti pubblici e privati, associazioni, istitu-	
	ti scolastici, progetti di informazione e campagne di sensi-	
	bilizzazione relativi a tematiche sociali ed educative.	
	9. Gestire scuole materne, elementari, medie inferiori e me-	
	die superiori, private semplici, parificate o legalmente ri-	
	conosciute.	
	10. Gestire librerie, biblioteche, archivi e quant'altro pos-	
	sa essere strumentale al perseguimento del fine educativo e	
	di promozione culturale che la cooperativa si pone.	
	La cooperativa potra` svolgere qualunque attivita` connessa,	
	ad eccezione di tutte le attivita` di cui alla legge 1991/1,	
	dec.leg.vo 1993/385 e 1998/58.	
	Art. 3	
	La compagine sociale e' composta esclusivamente da persone	
	fisiche in numero non inferiore a tre.	
	Possono essere soci: le persone maggiorenni di ambo i sessi	
	che per loro capacita` effettive sia attitudinali sia profes-	
	sionali, possano partecipare direttamente ai lavori e attivi-	
	ta` dell'impresa sociale e fattivamente cooperare per il suo	
	esercizio e sviluppo.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori.	
	All'atto dello scioglimento della societa` cooperativa le a-	
	zioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale in conseguenza di perdite non com-	
	3	

	porta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci	
	sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il	
	valore nominale delle quote ordinarie.	
	Art. 4	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda specifi-	
	cando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e resi-	
	denza, cittadinanza e codice fiscale;	
	b) attivita` svolta o la qualifica professionale e i requi-	
	siti prescritti dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere.	
	Il socio sovventore persona fisica, deve indicare nella do-	
	manda quanto richiesto nei precedenti punti a) e c).	
	Il socio sovventore dovra`, altresì, indicare il periodo mi-	
	nimo per cui intende vincolare il capitale nella societa`;	
	prima della scadenza di tale periodo non è ammesso il rimbor-	
	so.	
	I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la pro-	
	pria adesione alla cooperativa o anche successivamente alla	
	istaurazione del rapporto associativo, ulteriore rapporto di	
	lavoro con la cooperativa medesima, mediante il quale contri-	
	buiscono al raggiungimento degli scopi sociali secondo quanto	
	previsto e stabilito nel regolamento interno di cui all'art.	
	26 del presente statuto.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrati-	
	4	

	vo, con delibera motivata, dopo aver accertato i requisiti di	
	cui agli artt. 3 e 4 entro la prima riunione utile dalla data	
	di ricezione della domanda stessa. Il mancato riscontro del-	
	l'organo amministrativo, entro 60 giorni comporta nuova pre-	
	sentazione della istanza.	
	Art. 5 - Versamento della quota sottoscritta.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta una somma da determinarsi dall'organo	
	amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Art. 6 - Perdita della qualita` di socio	
	La qualita` di socio si perde per decadenza, recesso, esclu-	
	sione, per causa di morte, per scioglimento della societa`	
	cooperativa.	
	Art. 7 - Decadenza	
	La decadenza e' pronunciata con preavviso motivato dall'orga-	
	no amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabili-	
	tati, falliti.	
	La decadenza deve essere comunicata al socio con lettera rac-	
	comandata, indicando i motivi della decadenza.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitata-	
	mente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 8 - Recesso del socio	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge può recedere il so-	
	5	

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	Il socio che intende recedere deve comunicarlo con lettera	
	raccomandata a.r. all'organo amministrativo a cui spetta con-	
	statare la regolarita` e deliberare sul recesso.	
	Art. 9 - Esclusione del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può, con provvedimen-	
	to motivato, dall'organo amministrativo essere escluso il so-	
	cio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che svolge attivita` in contrasto o concorrente con quella	
	della societa`;	
	c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o	
	nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la societa`	
	e/o che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come delineato dal-	
	l'art. 1455 del Codice Civile;	
	e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	6	

	reati infamanti;	
	f) che senza giustificato motivo, non intervenga personalmen-	
	te per piu' di tre volte di seguito alle assemblee regolar-	
	mente convocate.	
	Nei casi indicati alle lettere "d", "f", il socio inadempien-	
	te deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a	
	mettersi in regola, e la esclusione potra` aver luogo solo	
	trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	Art. 10 - Decesso del socio	
	Nel caso di decesso di un socio la societa` continuera` con	
	gli eredi o legatari della sua quota sociale, purché essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualita` di socio o li rap-	
	resenterà di fronte alla societa`. In difetto di tale desi-	
	gnazione si applica l'art. 2347, II e III comma del Codice	
	Civile.	
	Art. 11	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdi-	
	te, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio	
	nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	7	

	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata a pena di decadenza, nel termine di prescrizione pre-	
	visto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della societa` risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due	
	anni dal giorno in cui si e' verificata l'azione o il recesso	
	o la esclusione o la cessione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la societa` gli eredi del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 12	
	Il patrimonio della societa'` e' costituito:	
	a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore a Euro 25,82 (venticinque/82) ne' supe-	
	riore al limite massimo stabilito dalla legge;	
	b) Dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	azione, o per il potenziamento aziendale formato da un nume-	
	ro illimitato di azioni nominative di valore ciascuna di euro	
	103,29 (centotré/29) detenute dai soci sovventori;	
	c) dalla riserva ordinaria, formato con le quote degli utili	
	netti annuali di cui all'art. 13 e con le quote sociali even-	
	8	

	tualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo pre-	
	cedente;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo e/o accantonamento;	
	f) dalle liberalita` e contributi pervenuti alla cooperativa,	
	ad esclusione dei contributi in conto esercizio.	
	Art. 13	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	societa`.	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla	
	legge per i soci sovventori.	
	I soci cooperatori e la societa` cooperativa hanno diritto di	
	prelazione sulle quote cedute dai soci sovventori fermo re-	
	stando l'obbligo del socio sovventore di cui all'art. 4, com-	
	ma 3.	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI	
	Art. 14	

	Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori del	
	reddito della cooperativa, spettano i residui attivi annuali	
	dell'esercizio a norma dell'art. 13, estensibili anche ai la-	
	voratori dipendenti in quanto applicabili.	
	Il trattamento economico sara'` corrisposto ai soci lavoro-	
	ri durante l'esercizio sociale compatibilmente con la natura	
	associativa del rapporto socio - cooperativa e pertanto con	
	le esigenze sociali e con le disponibilita` di bilanci.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 15	
	L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede allo redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.	
	Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio saranno cosi'	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, come disposto	
	all'art. 2545 quater c.c..	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci ex art. 2545 quinquies, entro il li-	
	mite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti mu-	
	tualistici;	
	d) una parte alla rivalutazione delle quote o azioni;	
	10	

	e) l'eventuale rimanenza sara` destinata ai fini mutua-	
	listici dall'Assemblea, oppure dall'organo amministrativo	
	quando ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2545	
	quater del codice civile.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle dispo-	
	sizioni del precedente comma la totalita` degli avanzi netti	
	di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che	
	venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla	
	lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci, ne' durante l'e-	
	sistenza della societa`, ne' all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 16 RISTORNI -	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente	
	realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici	
	risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore	
	della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio coope-	
	ratore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al	
	medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione	
	dello scambio mutualistico nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore	
	11	

	al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio	
	cooperatore e in generale i risultati complessivi di eserci-	
	zio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità	
	degli scambi mutualistici non possono superare il valore del-	
	l'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento del-	
	l'attività svolta con i soci operatori.	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i	
	dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-	
	ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-	
	golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di	
	ripartizione, i quali devono considerare le ore lavorate e	
	l'inquadramento professionale.	
	I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci operatori	
	che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa,	
	tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mu-	
	tualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura	
	dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle ri-	
	spettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore	
	lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive pre-	
	stazioni lavorative) e, sulla base dei suddetti compensi pro-	
	porzionalmente distribuire i ristorni.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	12	

	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trat-	
	tamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3,	
	comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n.	
	142.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzio-	
	nale delle rispettive quote.	
	Art. 17 - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE	
	In conformità dell'art. 2514 C.C.	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperato-	
	ri in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al ca-	
	pitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci operatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qua-	
	13	

	lora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di coope-	
	rativa a mutualità prevalente.	
	Art. 18	
	Sono organi della societa`:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	b) il Presidente della societa`.	
	ORGANI SOCIALI	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 19	
	L'assemblea ordinaria e' convocata dall'organo amministrativo	
	ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo, dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale, ove esistenti;	
	c) la determinazione del compenso per l'organo amministrativo	
	e per i sindaci a norma del successivo articolo 23.	
	Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea potra`	
	essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	L'assemblea potra` anche deliberare sull'eventuale responsa-	
	bilita` del o dei componenti l'organo amministrativo e dei	
	sindaci, ove nominati.	
	Art. 20	
	14	

	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne	
	sia fatto domanda da tanti soci che rappresentino almeno un	
	quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal	
	Collegio sindacale, ove esistente.	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta a mezzo di avviso da affiggersi per almeno	
	sette giorni nella sede sociale e da comunicarsi con lettera	
	raccomandata a. r. a ciascun socio e, se istituito, ai compo-	
	nenti del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della	
	data stabilita per l'adunanza. In caso di comprovata	
	urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante tele-	
	gramma almeno tre giorni prima dell'adunanza. A prescindere	
	dai termini di convocazione l'assemblea sarà valida con la	
	presenza di tutti i soci.	
	L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattare nel corso	
	dell'adunanza, la data, ora e la sede dell'effettuazione che	
	potrà essere diversa dalla sede sociale.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data e l'ora	
	dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta	
	il giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	Art. 21	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida	
	qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione	
	15	

	quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggio-	
	ranza dei voti di tutti soci; in seconda convocazione qualun-	
	que sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della societa` oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altra localita` del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le de-	
	liberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno	
	un terzo dei voti di tutti i soci.	
	Nei casi di cambiamento dell'oggetto sociale o di trasferi-	
	mento della sede sociale all'estero, i dissenzienti o assenti	
	hanno diritto di recedere dalla societa`. La dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata ai soci in-	
	tervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di	
	questa, e ai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla	
	data della pubblicazione della deliberazione.	
	Art. 22	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalita` delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	16	

	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	- 1 voto per conferimento non superiore a Euro 100 (cento);	
	- 2 voti per conferimento non superiore a Euro 500 (cinque-	
	cento);	
	I voti assegnati cumulativamente ai soci sovventori non po-	
	tranno, mai superare un terzo dei voti complessivi a disposi-	
	zione dei soci cooperatori. Qualora, per dimissione o esclu-	
	sione dei soci cooperatori, la suddetta percentuale dovesse	
	modificarsi nell'ambito di un anno sociale, su proposta del-	
	l'organo amministrativo l'Assemblea dovra` deliberare i vo-	
	ti da attribuire a ciascun socio sovventore in modo da rista-	
	bilire la proporzionalita` prescritta dalla legge.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facolta` di farvisi rap-	
	presentare soltanto da altri soci mediante delega scritta;	
	ciascun socio puo' rappresentare al massimo un altro socio.	
	Art. 23	
	L'assemblea e' presieduta dal Presidente della societa`, in	
	sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.	
	La nomina del segretario e' fatta dall'Assemblea.	
	Il segretario puo' essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	17	

	dato da un notaio. Anche il verbale redatto da un notaio	
	deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deli-	
	berazioni dell'assemblea.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 24	
	Il potere di amministrazione spetta all'Organo Amministrati-	
	vo, che su decisione dell'assemblea potrà essere un Ammini-	
	stratore Unico oppure un Consiglio di Amministrazione, compo-	
	sto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	A scelta dell'Assemblea, l'organo amministrativo ha durata	
	illimitata o ha durata di tre anni rinnovabili.	
	All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la ge-	
	stione sia ordinaria sia straordinaria della cooperativa e	
	gli sono riconosciute tutte le facolta` per il raggiungimento	
	degli scopi sociali che non siano dalla legge riservate al-	
	l'Assemblea dei soci.	
	Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al-	
	l'Organo Amministrativo:	
	a) curare esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni e-	
	ventualmente i bilanci preventivi:	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attivita` sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	18	

	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coopera-	
	tiva aderisce nonche' a favore di altre cooperative;	
	f) deliberare su tutte le materie inerenti l'attivit� socia-	
	le; conferisce procure, sia generali che speciali, nominare	
	eventuali esponenti, od occorrendo direttori per i lavori ap-	
	paltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;	
	g) assumere, promuovere e licenziare il personale della So-	
	cieta' fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso o decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizione della legge e del presente sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea.	
	La convocazione delle adunanze dell'organo amministrativo de-	
	ve essere effettuata mediante lettera da inviarsi almeno cin-	
	que giorni prima della riunione. E' comunque valida la seduta	
	dell'organo amministrativo alla quale siano intervenuti tutti	
	i componenti.	
	Art. 25	
	L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, hanno la firma e la rappresentanza legale del-	
	19	

	la societa`.	
	Il legale rappresentante potra` delegare la firma sociale ad	
	altro consigliere con l'osservanza delle norme vigenti al ri-	
	guardo.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 26	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa` po-	
	tra` essere disciplinato da un regolamento interno.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno	
	costituiti, nonche' le mansioni ed il trattamento dei soci	
	lavoratori della societa`.	
	Art. 27	
	In qualunque caso di scioglimento della societa`, l'assemblea	
	con la maggioranza prevista, nominera` uno o piu' liquidato-	
	ri, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-	
	lutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59	
	del 31.01.1992.	
	Art. 28	
	Per tutto quanto non e' regolato dall'atto costitutivo, di	
	20	

22 di 22